

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 14502 Anno 2018**

**Presidente: PAOLONI GIACOMO**

**Relatore: VIGNA MARIA SABINA**

**Data Udiienza: 23/03/2018**

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli  
nel procedimento a carico di

avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola  
Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza  
impugnata;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli - in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e Distaccata di Marcianise - il 24.03.2010 ha assai

delitto di cui all'art. 385 c.p. «perché il 4 gennaio 2009 l'imputato allontanava senza esservi autorizzato dall'abitazione nella quale era detenuto agli arresti domiciliari in virtù di provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, del 23/07/2009».

La Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'elemento soggettivo del reato in relazione alla condotta del ricorrente, che, dopo avere avvertito i carabinieri che si era creata una situazione per lui insostenibile di convivenza con i familiari, si era recato nel bar vicino a casa sua ad attenderli chiedendo loro di essere accompagnato in carcere.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Napoli, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 385 cod. pen., essendo l'elemento soggettivo del reato di evasione dagli arresti domiciliari integrato dal dolo generico.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e deve, conseguentemente, trovare accoglimento

2. Osserva il Collegio, in linea con precedenti decisioni su casi analoghi, che sulla base della ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, nel fatto commesso dall'imputato non può essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.1. Deve premettersi che nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288; Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, Lussi Rv.241658; Sez. 6, Sentenza n. 40353 del 09/10/2007, Rv. 237647).

2.2. Né può ritenersi, in relazione a quanto sopra messo in evidenza, che il delitto, in tanto sia sussistente, in quanto qualificato dalla volontà specifica di darsi alla macchia e/o di approfittare dello *status* di libero per delinquere, ossia da un atteggiamento psicologico che non solo non è previsto dalla norma, ma al più può rappresentare un movente, come tale non rilevante per la configurabilità del delitto.

2.3. Neppure l'esigenza di sottrarsi al clima conflittuale creatosi con i familiari che lo ospitavano, nel corso della restrizione domiciliare, peraltro asserita dall'imputato, ne esclude il dolo di evasione.

2.4. Non ha alcun valore, infine, la circostanza che abbandonare il domicilio abbia avvertito le forze dell'ordine, allontanato, dichiarando di non voler tornare indietro e sostanzialmente ponendo in essere una sua volontaria "sottrazione" al regime restrittivo.

3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. La Corte dovrà attenersi al sopra richiamato principio di diritto.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 23 marzo 2018